



TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Unica Penale

7 DIC 2020

Il Presidente,

Visti:

- l'art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
- gli artt. 23 del decreto legge n. 137 del 2020; 24 del decreto legge n. 149 del 2020;
- i decreti e le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'autorità sanitaria;
- le circolari del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia in data 14 ottobre 2020 e in data 6 novembre 2020;
- il decreto del Direttore Generale della DGSIA in data 2 novembre 2020;
- le delibera del CSM del 26 marzo 2020 e del 04 novembre 2020 contenenti Linee guida agli uffici giudiziari;

Rilevato che:

- lo stato di emergenza sanitaria e stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- l'art. 3 DPCM 24 ottobre 2020 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;
- il CSM ritiene opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari, "nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la Possibilità di tracciamento in caso di contagio";

Richiamati:

- gli atti congiunti del Presidente del Tribunale e della Dirigente amministrativa, contenenti Misure organizzative e precauzionali, con cui sono state date indicazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare per accedere al tribunale e agli uffici del giudice di pace e NEP, nonché i provvedimenti con cui si è fissato su indicazione del RSPP il numero massimo di persone, ulteriore

- a quello impegnato in attività di udienza, che possono accedere al Tribunale ed essere presente nei vari corridoi, adottando un sistema di prenotazione dei servizi richiesti alle cancellerie;
- il Protocollo con la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine, sottoscritto in data 29.10.2020, che ha fornito indicazioni anche sulla gestione dei processi penali nonché il successivo Protocollo del 23.11.2020;
 - i decreti di organizzazione del lavoro giudiziario emanati dal Presidente del Tribunale a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza e disponibili sui sito web del Tribunale nell'apposita pagina;
 - le linee guida adottate congiuntamente col Procuratore della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine sulla partecipazione all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, agli interrogatori di garanzia di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata, all'udienza di convalida dell'arresto e al conseguente giudizio direttissimo, con modalità da remoto, adottate in data 2.11.2020;

Rilevato:

- **che la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, anche per altra causa, che intendono comparire, è assicurata mediante videoconferenza dagli Istituti penitenziari in cui sono ristretti, o con collegamenti da remoto** (attualmente in uso il programma Microsoft Teams che utilizza aree di data center riservate in via esclusa al Ministero della giustizia), modalità che attualmente prescinde dal consenso (o dalla richiesta) del soggetto detenuto, essendo stato abrogato il comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 23, co. 4, ultimo inciso del DL 28 ottobre 2020 n. 137; in vigore dal 29 ottobre 2020). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- il difensore dell'imputato potrà partecipare all'udienza nell'aula di Tribunale oppure presso la Casa Circondariale ove è ristretto il proprio assistito o presso l'Ufficio di PG ;
- con il decreto di citazione dovrà essere dato avviso all'imputato, tramite la Polizia penitenziaria, che sarà attivato il video collegamento, al solo fine di consentirgli di comunicare la propria rinuncia a comparire, evitando di attivare il video collegamento; tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso la Polizia Penitenziaria alla Cancelleria del giudice che procede, almeno tre giorni prima dell'udienza;

Dispone:

- nella indicazione dei processi da trattare - già fissati per ogni singola udienza collegiale - deve essere privilegiata trattazione dei processi con misure cautelari personali o reali, dei processi "codice rosso", dei processi fissati per definizione dell'istruttoria e/o discussione, dei processi di più risalente iscrizione e che per contenere l'affluenza all'interno del Palazzo di Giustizia e garantire il distanziamento deve essere indicato l'orario di chiamata di ciascun processo, in relazione al tempo stimato per l'attività programmata;
- l'udienza è celebrata a porte chiuse (art. 472 co. 3 c.p.p.);
- per i processi che verranno rinviati a udienza fissa, la citazione dei testimoni e l'attività ad essa correlata restano a carico della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione (artt. 142, commi 2 e 3, e 144 disp. att. c.p.p.), a meno che non si versi nelle ipotesi esplicitamente previste di ammissione d'ufficio (art. 142 comma 4 disp. att. c.p.p.) o di accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) disposti dal giudice.

all'udienza collegiale del 7 dicembre 2020 (Collegio: Corvino, Chiddo, Pedone) i processi già fissati saranno trattati nell'ordine che segue, all'orario indicato; in ciascun processo sarà svolta l'attività programmata; per i processi che non potranno essere trattati, indicati nel presente decreto, sarà disposto rinvio in udienza, secondo il criterio di concentrazione;

1. Rg Trib. 706/19 h. 9.30. istruttoria
2. RG Trib. 1488/19 h. 10.00. istruttoria
4. RG Trib. 1655/20 h. 11.30 istruttoria
5. RG Trib. 851/19 h.12.30 discussione
6. RG Trib. 652/19 h. 13.00 discussione

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per la comunicazione di questo decreto al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del COA in Sede al Procuratore Distrettuale di Bari, e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

Trani, 23.11.2020


DEPOSITATO IN CANCELLERIA'

IL 23.11.2020

Dott. Salvatore Sciarra

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Collegio.
dr.ssa Carmen Corvino





TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Unica Penale

14 DIC 2020

Il Presidente,

Visti:

- l'art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
- gli artt. 23 del decreto legge n. 137 del 2020; 24 del decreto legge n. 149 del 2020;
- i decreti e le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'autorità sanitaria;
- le circolari del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia in data 14 ottobre 2020 e in data 6 novembre 2020;
- il decreto del Direttore Generale della DGSIA in data 2 novembre 2020;
- le delibera del CSM del 26 marzo 2020 e del 04 novembre 2020 contenenti Linee guida agli uffici giudiziari;

Rilevato che:

- lo stato di emergenza sanitaria e stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- l'art. 3 DPCM 24 ottobre 2020 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;
- il CSM ritiene opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari, "nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la Possibilità di tracciamento in caso di contagio";

Richiamati:

- gli atti congiunti del Presidente del Tribunale e della Dirigente amministrativa, contenenti Misure organizzative e precauzionali, con cui sono state date indicazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare per accedere al tribunale e agli uffici del giudice di pace e NEP, nonché i provvedimenti con cui si è fissato su indicazione del RSPP il numero massimo di persone, ulteriore

a quello impegnato in attività di udienza, che possono accedere al Tribunale ed essere presente nei vari corridoi, adottando un sistema di prenotazione dei servizi richiesti alle cancellerie;

- il Protocollo con la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine, sottoscritto in data 29.10.2020, che ha fornito indicazioni anche sulla gestione dei processi penali nonché il successivo Protocollo del 23.11.2020;

- i decreti di organizzazione del lavoro giudiziario emanati dal Presidente del Tribunale a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza e disponibili sui sito web del Tribunale nell'apposita pagina;

- le linee guida adottate congiuntamente col Procuratore della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine sulla partecipazione all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, agli interrogatori di garanzia di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata, all'udienza di convalida dell'arresto e al conseguente giudizio direttissimo, con modalità da remoto, adottate in data 2.11.2020;

Rilevato:

- **che la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, anche per altra causa, che intendono comparire, è assicurata mediante videoconferenza dagli Istituti penitenziari in cui sono ristretti, o con collegamenti da remoto** (attualmente in uso il programma Microsoft Teams che utilizza aree di data center riservate in via esclusa al Ministero della giustizia), modalità che attualmente prescinde dal consenso (o dalla richiesta) del soggetto detenuto, essendo stato abrogato il comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 23, co. 4, ultimo inciso del DL 28 ottobre 2020 n. 137; in vigore dal 29 ottobre 2020). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

- il difensore dell'imputato potrà partecipare all'udienza nell'aula di Tribunale oppure presso la Casa Circondariale ove è ristretto il proprio assistito o presso l'Ufficio di PG ;

- con il decreto di citazione dovrà essere dato avviso all'imputato, tramite la Polizia penitenziaria, che sarà attivato il video collegamento, al solo fine di consentirgli di comunicare la propria rinuncia a comparire, evitando di attivare il video collegamento; tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso la Polizia Penitenziaria alla Cancelleria del giudice che procede, almeno tre giorni prima dell'udienza;

Dispone:

- nella indicazione dei processi da trattare - già fissati per ogni singola udienza collegiale - deve essere privilegiata trattazione dei processi con misure cautelari personali o reali, dei processi "codice rosso", dei processi fissati per definizione dell'istruttoria e/o discussione, dei processi di più risalente iscrizione e che per contenere l'affluenza all'interno del Palazzo di Giustizia e garantire il distanziamento deve essere indicato l'orario di chiamata di ciascun processo, in relazione al tempo stimato per l'attività programmata;
- l'udienza è celebrata a porte chiuse (art. 472 co. 3 c.p.p.);
- per i processi che verranno rinviati a udienza fissa, la citazione dei testimoni e l'attività ad essa correlata restano a carico della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione (artt. 142, commi 2 e 3, e 144 disp. att. c.p.p.), a meno che non si versi nelle ipotesi esplicitamente previste di ammissione d'ufficio (art. 142 comma 4 disp. att. c.p.p.) o di accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) disposti dal giudice.

all'udienza collegiale del 14 dicembre 2020 (Collegio: Corvino, Chiddo, Pedone) i processi già fissati saranno trattati nell'ordine che segue, all'orario indicato; in ciascun processo sarà svolta l'attività programmata; per i processi che non potranno essere trattati, indicati nel presente decreto, sarà disposto rinvio in udienza, secondo il criterio di concentrazione;

- 1. Rg Trib. 1098/20 h. 9.30. I udienza**
- 2. Rg Trib. 943/19 h. 9.45. incarico perito**
- 3. RG Trib. 603/20 h. 10.00. I udienza**
- 4. RG Trib. 1048/20 h. 10.15 istruttoria**
- 5. RG Trib. 603/19 h.11.00 istruttoria**
- 5. RG Trib. 1730/20 h.11.30 istruttoria**
- 6. RG Trib. 248/19 h. 12.00 acquisizione doc. e rinvio**
- 7. RG Trib 649/20 h.12.30 discussione**
- 8. RG Trib 2235/17 h.13.00 requisitoria**

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per la comunicazione di questo decreto al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del COA in Sede al Procuratore Distrettuale di Bari, e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

Trani, 23.11.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25.11.2020
Il Presidente del Collegio
dr.ssa Carmen Corvino

IL PRESIDENTE
Presidente del Collegio
dr.ssa Carmen Corvino

21 Dic 2021



TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Unica Penale

Il Presidente,

Visti:

- l'art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
- gli artt. 23 del decreto legge n. 137 del 2020; 24 del decreto legge n. 149 del 2020;
- i decreti e le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'autorità sanitaria;
- le circolari del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia in data 14 ottobre 2020 e in data 6 novembre 2020;
- il decreto del Direttore Generale della DGSIA in data 2 novembre 2020;
- le delibera del CSM del 26 marzo 2020 e del 04 novembre 2020 contenenti Linee guida agli uffici giudiziari;

Rilevato che:

- lo stato di emergenza sanitaria e stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- l'art. 3 DPCM 24 ottobre 2020 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;
- il CSM ritiene opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari, "nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la

Possibilità di tracciamento in caso di contagio";

Richiamati:

- gli atti congiunti del Presidente del Tribunale e della Dirigente amministrativa, contenenti Misure organizzative e precauzionali, con cui sono state date indicazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare per accedere al tribunale e agli uffici del giudice di pace e NEP, nonché i provvedimenti con cui si è fissato su indicazione del RSPP il numero massimo di persone, ulteriore

a quello impegnato in attività di udienza, che possono accedere al Tribunale ed essere presente nei vari corridoi, adottando un sistema di prenotazione dei servizi richiesti alle cancellerie;

- il Protocollo con la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine, sottoscritto in data 29.10.2020, che ha fornito indicazioni anche sulla gestione dei processi penali nonché il successivo Protocollo del 23.11.2020;

- i decreti di organizzazione del lavoro giudiziario emanati dal Presidente del Tribunale a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza e disponibili sui sito web del Tribunale nell'apposita pagina;

- le linee guida adottate congiuntamente col Procuratore della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine sulla partecipazione all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, agli interrogatori di garanzia di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata, all'udienza di convalida dell'arresto e al conseguente giudizio direttissimo, con modalità da remoto, adottate in data 2.11.2020;

Rilevato:

- **che la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, anche per altra causa, che intendono comparire, è assicurata mediante videoconferenza dagli Istituti penitenziari in cui sono ristretti, o con collegamenti da remoto** (attualmente in uso il programma Microsoft Teams che utilizza aree di data center riservate in via esclusa al Ministero della giustizia), modalità che attualmente prescinde dal consenso (o dalla richiesta) del soggetto detenuto, essendo stato abrogato il comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 23, co. 4, ultimo inciso del DL 28 ottobre 2020 n. 137; in vigore dal 29 ottobre 2020). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

- il difensore dell'imputato potrà partecipare all'udienza nell'aula di Tribunale oppure presso la Casa Circondariale ove è ristretto il proprio assistito o presso l'Ufficio di PG ;

- con il decreto di citazione dovrà essere dato avviso all'imputato, tramite la Polizia penitenziaria, che sarà attivato il video collegamento, al solo fine di consentirgli di comunicare la propria rinuncia a comparire, evitando di attivare il video collegamento; tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso la Polizia Penitenziaria alla Cancelleria del giudice che procede, almeno tre giorni prima dell'udienza;

Dispone:

- nella indicazione dei processi da trattare - già fissati per ogni singola udienza collegiale - deve essere privilegiata trattazione dei processi con misure cautelari personali o reali, dei processi "codice rosso", dei processi fissati per definizione dell'istruttoria e/o discussione, dei processi di più risalente iscrizione e che per contenere l'affluenza all'interno del Palazzo di Giustizia e garantire il distanziamento deve essere indicato l'orario di chiamata di ciascun processo, in relazione al tempo stimato per l'attività programmata;
- l'udienza è celebrata a porte chiuse (art. 472 co. 3 c.p.p.);
- per i processi che verranno rinviati a udienza fissa, la citazione dei testimoni e l'attività ad essa correlata restano a carico della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione (artt. 142, commi 2 e 3, e 144 disp. att. c.p.p.), a meno che non si versi nelle ipotesi esplicitamente previste di ammissione d'ufficio (art. 142 comma 4 disp. att. c.p.p.) o di accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) disposti dal giudice.

all'udienza collegiale del 21 dicembre 2020 (Collegio: Corvino, Chiddo, Pedone) i processi già fissati saranno trattati nell'ordine che segue, all'orario indicato; in ciascun processo sarà svolta l'attività programmata; per i processi che non potranno essere trattati, indicati nel presente decreto, sarà disposto rinvio in udienza, secondo il criterio di concentrazione;

1. Rg Trib. 1914/20 h. 9.30. 1 udienza

2. RG Trib. 771/20 h. 10.00. istruttoria

4.

5. Rg TRIB 2235/17 h. 12.00 fine discussione e disp.

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per la comunicazione di questo decreto al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del COA in Sede al Procuratore Distrettuale di Bari, e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

Trani, 23.11.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25.11.2020
Dott. Salvatore Sciarra

IL PRESIDENTE
Il Presidente del Collegio
d.ssa Carmen Corvino

PROCUREA
PREVENZIONE

25 NOV 2070

25
Lolo